



Provincia di
VICENZA



Comune di
LUSIANA CONCO

PROPONENTE



BERTACCO ARMANDO

Sede Legale

Contrà Brunello, 16 Fraz. Rubbio
36046 Lusiana Conco (VI)

Sede impianto

Località Rubbietto – 36046 Lusiana Conco (VI)

TITOLO PROGETTO

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS. 152/2006
DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE ATTUALMENTE OPERANTE IN REGIME SEMPLIFICATO CON
AUMENTO DELLA POTENZIALITA' DI RECUPERO**

TITOLO DOCUMENTO

PRO.01-SA

**PROCEDURA DI GESTIONE RIFIUTI INERTI PER LA
PRODUZIONE EoW SABBIA**

REDAZIONE DOCUMENTO

ECOTEST SRL

REVISIONE

00

DATA

APRILE 2025

NOTE

Prima emissione



ECOTEST SRL - P.zza Adelaide Lonigo, 8/C - 35030 Rubano (PD)

www.ecotest.it - www.ecogestione.net

Tel. 049.630605 - Fax 049.8253032

info@ecotest.it - ambiente@pec.ecotest.it



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2	VERIFICA AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI.....	3
2	CONFERIMENTO RIFIUTI	4
2.1	VERIFICHE PRELIMINARI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	4
2.2	STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO	4
2.3	NON CONFORMITÀ RIFIUTI IN INGRESSO.....	4
3	PROCEDURA TRATTAMENTO RIFIUTI TERRE E ROCCE E FORMAZIONE LOTTI DI TERRA VAGLIATA	6
3.1	PROCESSO DI LAVORAZIONE (R5).....	6
3.1.1	<i>GESTIONE DELLA FRAZIONE DEI MATERIALI DI RIPORTO.....</i>	<i>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</i>
3.2	STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELL'EoW.....	6
3.3	DEFINIZIONE E GESTIONE DEL LOTTO	6
3.4	RIFIUTI PRODOTTI.....	7
3.5	NON CONFORMITÀ DELL'EoW PRODOTTO	7
4	UTILIZZI POSSIBILI DELLA TERRA VAGLIATA	8
5	PROCEDURA DI CONTROLLO DELL'AGGREGATO RECUPERATO	9
5.1	CONSERVAZIONE CAMPIONI DI EoW.....	9
5.2	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)	9

1 Premessa

Il presente sistema di gestione ha lo scopo di garantire e dimostrare il rispetto dei criteri definiti dal Modello I1_Rev.03 predisposto da ARPA VENETO - *UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti* con i quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e possono essere classificati come EoW costituito da "SABBIA".

1.1 Campo di applicazione

Nel presente sistema di gestione si fa in particolare riferimento alle seguenti definizioni:

- ✚ "sabbia": sabbia prodotta dai rifiuti di cui alla prima colonna del Modello I1_Rev.02 predisposto da ARPA VENETO che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero di cui alla seconda colonna del Modello I1_Rev.02, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- ✚ "lotto di sabbia": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- ✚ "produttore di sabbia" o "produttore": il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di sabbia;
- ✚ "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche della sabbia come previsto dal Modello I1_Rev.02 predisposto da ARPA VENETO predisposto da ARPA VENETO;
- ✚ "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

1.2 Verifica ammissibilità dei rifiuti

Al fine dell'ammissibilità del rifiuto in ingresso alle procedure descritte nel presente Sistema di Gestione e quindi alla produzione di EOW Terre vagliate, il rifiuto in ingresso deve soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

- ✚ Rientrare tra i rifiuti individuati nel Provvedimento Autorizzativo;
- ✚ Essere incluso tra quelli di cui al Modello I1_Rev.03 predisposto da ARPA VENETO predisposto da ARPA VENETO, prima colonna.

Utilizzando il MOD.01_ACCETTAZIONE RIFIUTO si garantisce l'ammissibilità del rifiuto in impianto.

2 Conferimento rifiuti

I rifiuti conferiti o ritirati presso l'impianto saranno esclusivamente i rifiuti riportati nella tabella allegata al Provvedimento Autorizzativo e il loro ingresso in impianto avverrà solo se accompagnati da relativo formulario e dalle relative analisi e/o schede tecniche di caratterizzazione.

I soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto dovranno essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali, coerentemente alla tipologia di rifiuto trasportato.

Ogni singolo soggetto conferitore del rifiuto (produttore, trasportatore, destinatario ed intermediario) dovrà fornire tutti i dati necessari alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della corretta gestione dei rifiuti (formulari, registro di carico/scarico, M.U.D. annuale rifiuti, ecc.).

2.1 Verifiche preliminari sui rifiuti in ingresso

L'accettazione dei rifiuti in conferimento prevede le verifiche contenute nel MOD_01_ACCETTAZIONE RIFIUTO, la compilazione del quale garantisce il rispetto di quanto previsto dal modello I1_Rev_03 ARPAV e mette in luce eventuali non conformità, indicandone eventualmente una corretta gestione.

La gestione amministrativa dei rifiuti conferiti avverrà nel rispetto degli obblighi normativi vigenti, ossia mediante la compilazione dei formulari e la registrazione nel registro di carico/scarico.

I rifiuti conferiti verranno idoneamente stoccati nell'apposito settore identificato nel layout organizzativo autorizzato.

2.2 Stoccaggio dei rifiuti in ingresso

I rifiuti dovranno essere messi in riserva nelle aree dedicate come da layout autorizzato.

La capacità di stoccaggio di tali rifiuti nell'impianto è pari a _____ ton.

I rifiuti sono successivamente avviati al sistema di trattamento di recupero, come da procedura successiva.

2.3 Non conformità rifiuti in ingresso

Eventuali rifiuti non conformi rinvenuti a seguito dell'avvenuto conferimento ed accettazione del carico saranno stoccati nell'apposita area riservata ai "rifiuti non conformi" in attesa di avvio ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento.

Qualora il rifiuto risulti NON conforme ad alcun trattamento in impianto sarà messa in atto la seguente procedura:

- Respingimento completo del carico compilando apposito spazio nel formulario di trasporto. Il rifiuto non preso in carico non comparirà nel registro di Carico e Scarico.
- Invio alla provincia di Vicenza (provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net), all'Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza (dapvi@pec.arpav.it) e alla Provincia di provenienza del rifiuto della dichiarazione di respingimento del carico con copia del relativo formulario respinto, di cui una copia sarà mantenuta in impianto insieme alla relativa Check-list/scheda di controllo.

Si veda procedura specifica PRO.02_NON CONFORMITA' RIFIUTO.

3 PROCEDURA TRATTAMENTO RIFIUTI E FORMAZIONE LOTTI DI SABBIA

3.1 Processo di lavorazione (R5)

Il processo di trattamento e recupero rifiuti costituiti da terra e rocce, può avvenire, come previsto dalla colonna 2 del modello I1_Rev_03 ARPAV, mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.

L'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 127/2024 (si veda apposito sistema di gestione interno) o per altri utilizzi, se definiti caso per caso.

3.2 Stoccaggio e movimentazione dell'EoW

Durante la fase di verifica di conformità dell'EoW, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

La movimentazione del materiale da lavorare in impianto avviene mediante mezzi di cantiere (pale e/o escavatori). Il personale dell'impianto è stato adeguatamente formato in merito alla corretta movimentazione del materiale, in particolare, gli operatori si attengono ai seguenti accorgimenti in sede di movimentazione:

- verifica dello stato di conformità e pulizia dei mezzi utilizzati per il trasporto. In caso di presenza di materiale contaminato, il mezzo viene inviato alla pulizia;
- scarico del materiale con altezza limitata dal suolo per evitare la produzione di polveri.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto, lo stesso è depositato e movimentato nelle aree di deposito adibite allo scopo individuate nel Layout organizzativo autorizzato evitando la miscelazione con altri lotti o con materiale estraneo.

3.3 Definizione e gestione del lotto

Per la certificazione/dichiarazione di conformità dell'EoW si definisce come LOTTO un quantitativo omogeneo di materiale trattato pari a _____ ton [**quantità non superiore a 3000 ton**].

Ciascun lotto sarà numerato con un numero progressivo seguito dall'anno corrente (1/2024, 2/2024 ecc...) e depositato in apposita area indicata in layout autorizzato e denominata "lotti di materiale trattato in attesa di certificazione".

Ogni lotto di EoW prodotta è accompagnato dalla compilazione dell'apposita dichiarazione di conformità conforme al modulo di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 152/2024 (si veda modulo: MOD.03-SA_DICHIARAZIONE CONFORMITA' EOW).

La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni possono anche essere inviate in forma cumulativa. **Ogni dichiarazione di conformità deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente.**

3.4 Rifiuti prodotti

Dalla lavorazione dei rifiuti finalizzata alla produzione di EoW (operazione di recupero R5) possono derivare i seguenti rifiuti prodotti:

- Rifiuti derivanti dall'eliminazione di eventuali corpi estranei presenti, che saranno classificati con idoneo codice EER ed avviati a recupero presso impianti autorizzati.
- Rifiuti inerti classificati con EER 191209 non idonei alla produzione di SABBIA nell'impianto da avviare a nuovo ciclo di lavorazione o al recupero presso altri impianti autorizzati.

3.5 Non conformità dell'EoW prodotto

Qualora il materiale non risulti conforme ai parametri suddetti si seguirà la seguente procedura:

1. Il materiale ottenuto dal trattamento di recupero risultato non conforme verrà gestito da subito come rifiuto e pertanto spostato dall'area dei lotti trattati, pesato e ricollocato nel settore dei rifiuti prodotti;
2. Il quantitativo del materiale risultante non conforme verrà scorporato dalla quantità delle EoW e verrà ricaricata nel registro di carico/scarico come rifiuto prodotto con idoneo codice EER in base al materiale;
3. Il materiale, classificato quindi come rifiuto, sarà nuovamente immesso nel ciclo di trattamento oppure sarà conferito presso altri impianti di recupero autorizzati qualora non dovesse risultare conforme allo standard richiesto per una corretta e/o conveniente gestione dell'impianto per la produzione di EOW certificate.

Si veda procedura specifica PRO.02_NON CONFORMITA' e modello MOD.04_NC EOW relativo alla non conformità dell'EoW.

4 Utilizzi possibili dell'EoW sabbia

La sabbia EoW può essere destinata alla realizzazione/manutenzione di sottoservizi come allettamenti, rinfranchi e analoghi (come riportato in Mod. 1I_Rev03 Arpav).

5 PROCEDURA DI CONTROLLO DELL'EoW

Per ogni lotto di EoW sabbia deve essere garantito il rispetto dei requisiti di cui al modello I1_Rev_03 ARPAV colonna 3, ovvero:

1. Requisiti prestazionali:

- Rispetto dei parametri prestazionali riportati nel prospetto 4.c della norma UNI 11531-1,
- Marcatura CE secondo la norma UNI 13242,
- La dimensione massima del lotto è pari a 3000 mc.

2. Requisiti ambientali:

- Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 1 Tab.3 del D.M. 127/2024
- Tabella 2, Allegato 1 del DM 127/2024, limiti di cui all'utilizzo e) "realizzazione di strati accessori"

5.1 Conservazione campioni di EoW

Poiché l'azienda è certificata secondo il sistema UNI EN ISO 14001, la conservazione dei campioni non è dovuta (Rif. DM 127/2024 art. 6).

5.2 Dichiarazione di Conformità (DDC)

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della normativa vigente è attestato dal produttore di EoW mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione di conformità (DDC), redatte utilizzando il modulo MOD.03-SA_DICHIARAZIONE CONFORMITA' EOW, è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente **entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.**

Le dichiarazioni sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Copia della dichiarazione deve essere conservata per cinque anni dalla data dall'invio all'Autorità Competente presso l'impianto di produzione o presso la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.